

COMMISSIONE PARLAMENTARE

consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

S O M M A R I O

Variazione nella composizione della Commissione	118
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie. Relatore: Gaetano Rabbito (<i>Esame e rinvio</i>)	118

Martedì 1° febbraio 2000. — Presidenza del Presidente Salvatore BIASCO.

La seduta inizia alle 14,10.

Variazione nella composizione della Commissione.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, comunica che con lettera in data 24 gennaio 2000 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Pierluigi Castellani, in sostituzione del senatore Giovanni Polidoro, entrato a far parte del Governo.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie. Relatore: Gaetano Rabbito.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin-Ulivo), *relatore*, illustra i contenuti

dello schema di decreto correttivo, sottolineando che i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997 hanno ridisegnato l'intero sistema sanzionatorio tributario non penale introducendo principi innovativi, misure ragionevoli e sistemi premiali intelligenti; il tutto con l'obiettivo di scoraggiare la violazione delle norme tributarie sostanziali, senza accanimento sulle violazioni di natura formale e creando sistemi di definizione agevolata delle sanzioni stesse. Nella pratica applicazione l'intero sistema sanzionatorio ha ricevuto favorevole accoglimento ed ha contribuito, unitamente ad altri Istituti della riforma, attuata sulla base delle deleghe di cui alla Legge 662/96, a definire per le vie brevi annose controversie e ad abbattere drasticamente l'oneroso carico del contenzioso venutosi a creare, e su cui sono condivisibili le recenti riflessioni del Ministro in ordine alla revisione del sistema.

Come previsto dalla legge di delega, i decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997 hanno avuto correzioni che si sono rese utili e necessarie dopo la prima applicazione delle nuove norme, ed il decreto correttivo in discussione apporta ulteriori modifiche che incidono sia sulla parte generale, sia su alcune disposizioni

relative ai singoli tributi. Le modifiche proposte mirano a correggere errori materiali, disarmonie e incongruenze del sistema, a superare alcune difficoltà emerse dalla prima applicazione della riforma, e ad aggiornare la normativa alla luce del mutato sistema tributario complessivo.

Per quanto riguarda il decreto legislativo n. 471 del 1997, in materia di IVA, viene sostituita la sanzione proporzionale all'imposta per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione periodica; viene chiarito che la tolleranza del 50 per cento per il rispetto di alcuni obblighi contabili riguarda anche gli obblighi connessi di fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione previsti sia in materia di IVA che di imposte dirette; viene specificato che la omissione di comunicazione è punibile non solo se espressamente previsto dalla norma, ma anche nel caso in cui le comunicazioni siano state legittimamente richieste dagli uffici o dalla Guardia di finanza. Su tali elementi, peraltro, nutre perplessità che si riserva di precisare in seguito.

L'articolo 2 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo n. 472/97 in materia di principi generali del sistema sanzionatorio tributario. In particolare viene stabilito che quanto previsto sul concorso, la continuazione e la progressione di violazioni venga applicato separatamente rispetto ai tributi doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi, agli altri tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore, chiarendo inoltre che alle violazioni della stessa indole si può applicare il cumulo giuridico per più periodi di imposta, nonché specificando gli adempimenti degli uffici e delle Commissioni tributarie nella determinazione della sanzione in tale fattispecie.

Le modifiche all'articolo 13 attenuano la riduzione delle sanzioni per la regolarizzazione degli omessi versamenti, chiariscono che il termine per la regolarizzazione delle dichiarazioni periodiche rimane fermo a 30 giorni e introducono l'istituto della sospensione feriale nel computo dei termini, al fine di beneficiare della riduzione prevista per la definizione delle sanzioni in via breve.

In ordine ai termini di prescrizione e decadenza per l'irrogazione delle sanzioni, gli stessi vengono unificati a quelli previsti per l'accertamento del relativo tributo.

Viene disposto, per le dichiarazioni presentate nel 1999, che le eventuali violazioni che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo non sono soggette a sanzioni se la violazione stessa viene sanata entro 30 giorni dall'invito dell'Ufficio.

Inoltre, al fine di semplificare le procedure di controllo formale delle dichiarazioni, viene unificato al 31 dicembre 2000 il termine per le dichiarazioni presentate dal 1994 al 1998 per le imposte dirette e dal 1995 al 1998 per l'IVA, mentre viene ridotto di un anno il termine previsto a regime per le altre successive dichiarazioni. L'articolo 3 dello schema di decreto in esame apporta lievi modifiche all'entità delle sanzioni in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi e di imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni, mentre l'articolo 4 stabilisce la decorrenza dell'efficacia delle modifiche apportate dal decreto in esame.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14,50.